

Nella loro risposta alla lettera di diffida della Commissione le autorità elleniche, riconoscendo l'inosservanza dell'art. 15, n. 2, si impegnano ad inviare nel giugno 2006 la relazione richiesta. Tuttavia, per quanto riguarda l'osservanza, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi derivanti dall'art. 5, n. 1, della direttiva, le autorità elleniche tacciono, malgrado il fatto che la Commissione con la sua lettera di diffida abbia posto in dubbio l'adempimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi che a quest'ultima incombono in base a tale articolo.

Dall'esame della relazione da essa alla fine inviata nel giugno 2006 è risultato che la Repubblica ellenica non si è ancora conformata agli obblighi derivanti dagli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva 2000/60.

(¹) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Slovenia

(Causa C-267/07)

(2007/C 170/32)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrel e D. Kukovec, rappresentanti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30 aprile 2004), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi della direttiva.

— condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/50/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 29 aprile 2006.

Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Clear Channel Belgium SA/Ville de Liège

(Causa C-378/06) (¹)

(2007/C 170/33)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 261 del 28.10.2006.